



# Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

---

**ORIGINALE**

ANNO 2020

**N. 20** del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 EX ART.20 D.LGS 175/2016 E D.LGS 100/2017 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 17:50, in modalità telematica ex art. 11 L.R. 3/2020, Decreto del Presidente n. 7 del 16.03.2020 e Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 23.03.2020, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
Prevarin Fabrizio	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Ferrarin Antonio	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Traina Claudio	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Del Toso Juri	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Protti Davide	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Sturam Gionata	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Del Missier Flavio	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Carrara Antonio	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Rovedo Sandro	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Andrea Carli	Presidente Assemblea dei Sindaci	Presente
Crovatto Marina	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Alzetta Igor	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Fabris Emanuele	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Odorico Enrico	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Urban Giacomo	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Facchin Rosetta	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Cozzi Francesca	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente
Corona Lavinia	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Gerometta Pietro	Componente Assemblea dei Sindaci	Presente
Candido Mauro	Componente Assemblea dei Sindaci	Assente

**Assiste il Segretario UTI dott.ssa Patrizia Mascellino.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea Carli nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:

## L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Il Presidente introduce il punto in discussione passa la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Laura Piccolo;

La Responsabile del Servizio Finanziario illustra da proposta di deliberazione: la seconda delibera riguarda la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019 al fine di verificare la convenienza dell'ente a mantenere le stesse nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. Le partecipate al momento sono:

- Montagna Leader: che è un GAL e in quanto tale esclusa dalle partecipate;
- Leader Consulting scarl;
- N.I.P. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone;

Per questi ultimi due l'analisi nella relazione allegata va a verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento, in particolare è necessario verificare se il numero degli amministratori sia superiore al numero dei dipendenti, se l'attività svolta è analoga a quella svolta da altre società partecipate e che il fatturato sia inferiore ai 500.000 sino al 2019-2020.

Per quanto riguarda Leader Consulting, questa ha un fatturato medio inferiore ai 500.000,00 e non presenta i requisiti per essere mantenuta, se c'è una norma che consenta il mantenimento sino al 2021 e se tali società hanno un utile, in questo caso c'è un utile negli ultimi cinque anni.

Con riferimento al Consorzio NIP non si riscontra nessun tipo di problema in merito alla sussistenza dei requisiti. Il Cda è di 3 membri, quattro dipendenti, ha un fatturato medio superiore ai 500.000 € negli ultimi 3 anni e negli ultimi 5 anni un risultato di esercizio positivo;

Il Presidente Carli chiede se ci siano domande e ribadisce che anche questa delibera ha già avuto l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza. Anche per questa si tratta di una delibera tecnica.

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m. e i. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare:

- l'art 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

#### **-l'art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

...omissis

#### **-l'art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni:**

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del codice civile.

**5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.**

#### RICHIAMATE:

- la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 29/06/2017 avente ad oggetto: "PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE: SOCIETÀ COOPERATIVA LEGNO SERVIZI – RECESSO DALLA QUALITÀ DI SOCIO" con la quale si è deliberato di recedere, per ogni effetto di legge, dalla compagine sociale della SOCIETÀ COOPERATIVA LEGNO SERVIZI ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente, preso atto che la riduzione dei soci pubblici è condizione imprescindibile perché sia riconosciuto il carattere di PMI, e quindi l'accesso a pubbliche sovvenzioni;
- la delibera della Assemblea dei Sindaci n. 15 del 24.10.2017 avente ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 4 D. LGS. 19/8/2016 E SMI. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. APPROVAZIONE" con la quale si è deliberato la dismissione della partecipazione nella SOCIETÀ COOPERATIVA ALBERGO DIFFUSO VALMEDUNA E VAL D'ARZINO mediante cessione delle azioni in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e con il medesimo atto si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione stessa e che risultavano le seguenti:
  - MONTAGNA LEADER SCARL
  - LEADER CONSULTING SCARL

ATTESO che ai sensi dell'art 4 comma 6 del TUSP "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" e che la società Montagna Leader Scarl è un Gruppo di Azione Locale (GAL);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 724 della Legge di Bilancio 2019 ha introdotto all'articolo 26 del TUSP il seguente comma 6 bis: "Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6";

ATTESO che nel corso del 2019:

- l'ASDI del Coltello S.c. a r.l. ha liquidato la quota di partecipazione a favore dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- Legno Servizi Soc Coop ha liquidato la quota di partecipazione a favore dell'UTI delle Valli Dolomiti Friulane;
- È stata dismessa la quota di partecipazione dell'Albergo Diffuso Valmeduna e Val D'Arzino;

RICORDATO altresì che:

- l'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane partecipa l'Ente Pubblico Economico Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone "N.I.P." per la quota del 49,28%;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni Territoriali Intercomunali, non possono, direttamente o indirettamente,

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'UTI Delle Valli e Delle Dolomiti Friulane, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 e c. 3 T.U.S.P.:

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art.21 del Decreto correttivo l'Unione non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter, c.2, cod.civ., e seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater, cod.civ.;

RITENUTO, anche alla luce delle modifiche legislative in materia di enti locali – Legge Regione FVG 19/2020, di confermare le attuali partecipazioni;

VISTA la relazione (Allegato A) predisposta dall'Ufficio Finanziario, allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, acquisito al protocollo n. 16066;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

ACQUISTI i pareri di cui all'art 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli unanimi e palesi espressi nelle forme e nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare la relazione (Allegato A) predisposta dall'Ufficio Finanziario;

2. di mantenere le seguenti partecipazioni per le motivazioni a fianco indicate:

- MONTAGNA LEADER SCARL cod fisc: 01228710933	- Esclusa dalla procedura di razionalizzazione ai sensi art 4 comma 6 bis TUSP, in quanto GAL;
- LEADER CONSULTING SCARL cod fisc: 01481060935	- Mantenimento al fine di poter individuare un percorso vantaggioso ed efficace per i servizi attualmente gestiti dalla Società;
- N.I.P. Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Prov di PN cod fisc: 81000550939	- Mantenimento al fine dello sviluppo della zona industriale del territorio di riferimento

3. di dare atto che nel corso del 2019, in attuazione delle precedenti deliberazioni:

- l'ASDI del Coltello S.c. a r.l. ha liquidato la quota partecipativa a favore dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- Legno Servizi Soc Coop ha liquidato la quota partecipativa a favore dell'UTI delle Valli Dolomiti Friulane;
- È stata effettuata la dismissione della quota dell'Albergo Diffuso Valmeduna e Val D'Arzino;

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Ente;

Successivamente, con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..

PER LA REGOLARITÀ TECNICA  
EMESSA IN DATA 09.12.2020  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Laura Piccolo

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE  
EMESSA IN DATA 09.12.2020  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Laura Piccolo

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
Andrea Carli

Il Segretario UTI  
dott.ssa Patrizia Mascellino

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 21/12/2020 al 04/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Maniago, 21/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
Lunari Elisa

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Maniago, 16/12/2020

Il Responsabile dell'esecutività  
dott.ssa Patrizia Mascellino

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASCELLINO PATRIZIA

CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890

DATA FIRMA: 21/12/2020 17:49:41

IMPRONTA: 779FF010DF037CED2F789CD4F91B49C417FE82A3CA4F6B90C0C1993681EBF398  
17FE82A3CA4F6B90C0C1993681EBF39846D6E382A2A7090F72E49A26D9603DA7  
46D6E382A2A7090F72E49A26D9603DA7C53137C9FE0D7AD0B497A7A2651C2DB5  
C53137C9FE0D7AD0B497A7A2651C2DB5D143D3DC7CA9264EA8DFDA7DE82F8D11

NOME: LUNARI ELISA

CODICE FISCALE: LNRLSE82S60I904A

DATA FIRMA: 21/12/2020 17:55:24

IMPRONTA: 9D31BCEB09D4596E40F2BE74D52C82B56260FAB0EA951C5E8AB2B555C7F80377  
6260FAB0EA951C5E8AB2B555C7F8037754AEA54D892E7DC047C5116304A12068  
54AEA54D892E7DC047C5116304A120683FF74FC28F96A362C30404328535BCE6  
3FF74FC28F96A362C30404328535BCE62F728722DE79047A9148C80AE15B80CB

NOME: CARLI ANDREA

CODICE FISCALE: CRLNDR67S04E889C

DATA FIRMA: 21/12/2020 17:59:57

IMPRONTA: 21FFBCF703DA6719E95DE1C1C2A84E6C08A7460C30098FEF0AD985727A807721  
08A7460C30098FEF0AD985727A807721CBB0E1D3C83504EDFD68B86BBD53126C  
CBB0E1D3C83504EDFD68B86BBD53126C1EADB9B7E54984B40C18ED5486BE4E2A  
1EADB9B7E54984B40C18ED5486BE4E2A8F0BA1332531AC9937BA1F6E8E81D874